

COMUNE DI CALVIGNASCO

Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE 10930



Adunanza ordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

Delibera N. 03 del 15/02/2018

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **15 (QUINDICI)** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **dott. Giovanni SAGARIA** che esegue l'appello nominale:

1. Matteo	Motta	Presente
2. Nicolò	Roccia	Presente
3. Elisa	Farina	Presente
4. Luca	Giani	Presente
5. Emilio Felice	Bossi	Presente
6. Fiorenzo Alberto	Canali	Presente

Si constata che risultano presenti n. **6** Consiglieri e assenti n. **0** Consiglieri.

L'Ing. Matteo MOTTA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

IL PRESIDENTE

Illustra l'argomento all'ordine del giorno relativo alla *Determinazione aliquote applicazione IMU anno 2018* e spiega tale punto ai Consiglieri.

Il Consigliere Emilio Felice Bossi chiede ed ottiene la parola ed interviene sull'argomento e fa presente che è inutile tenere tutte le aliquote delle imposte comunali al massimo quando poi non si spendono i soldi che si chiedono a cittadini e imprese e si lasciano andare in avanzo come fatto per 5 anni. Anticipa il suo voto di astensione su tale punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

– in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,

- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- in materia di **TASI**
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»;

VISTA la deliberazione di C.C. del 16 del 02/07/2015 con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così	4,5 per mille

come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	
Aliquota Fabbricati classificati nel Gruppo Catastale D	10,6 PER MILLE
Aliquota Altri Fabbricati, Terreni Agricoli, ed Aree Fabbricabili	10,6 PER MILLE

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2016 l'applicabilità della TASI ad immobili diversi dall'abitazione principale e non potendo procedere nel 2017 all'aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato da deliberazione di Consiglio Comunale del 04/05/2016 n. 10;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con voti espressi per alzata di mano

- Consiglieri presenti	6	
- Consiglieri votanti	5	
- Consiglieri votanti favorevoli	5	
- Consiglieri votanti contrari	0	
- Consiglieri astenuti	1	(Consigliere Emilio Felice Bossi)

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,5 PER MILLE
Aliquota Fabbricati classificati nel Gruppo Catastale D	10,6 PER MILLE

Aliquota Altri Fabbricati, Terreni Agricoli, ed Aree Fabbricabili	10,6 PER MILLE
---	----------------

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 , nell'importo di € 200,00;
- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi.
 - di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
 - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;

Con voti espressi per alzata di mano

- Consiglieri presenti	6	
- Consiglieri votanti	5	
- Consiglieri votanti favorevoli	5	
- Consiglieri votanti contrari	0	
- Consiglieri astenuti	1	(Consigliere Emilio Felice Bossi)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.01 DEL 15/02/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZE E TRIBUTI
Rag. Marinella MOLLASCHI



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

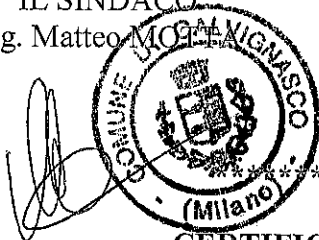
- ☒ Parere favorevole.
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZE E TRIBUTI
Rag. Marinella MOLLASCHI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
Ing. Matteo MOTTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni SAGARMA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suesata deliberazione di G.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal **30 MAR 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni SAGARMA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione di Consiglio Comunale:

- ☐ è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
- ☒ è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni SAGARMA



IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE
ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO
COMUNE AL N. REG. 147 DAL 30 MAR 2018 AL 13 APR. 2018
CALVIGNASCO LI, 30 MAR 2018
IL MESSO COMUNALE Patrizia Perrone

